P E R

D. Grabiele Grumesi

C O N T R O

D. Giuseppe Grumesi

DEGNISSIMO COMMISSARIO
Il Regio Consigliere
SIG. D. GAETANO SAMBUTO;

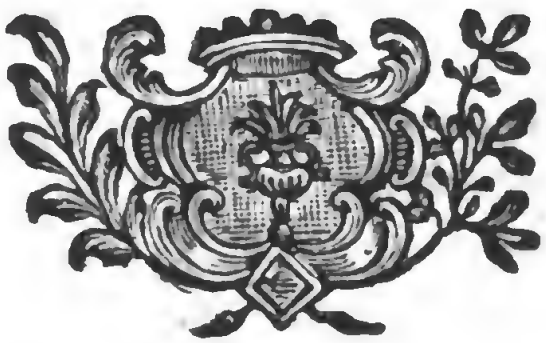

Scrivano D. Francesco Caso ;

F. M. F.

LA divisione de' beni ereditarj, fatta tra D. Grabiele Grumesi Patrizio della Città di Gallipoli con gli altri suoi Fratelli, nel mentre era ancora tra viventi il comun Genitore, e questa quantunque fu avvalorata da un publico istromento, se debba sostenersi, oppure si deve annullare, e rescindere, forma l' oggetto della dicisione del S. R. C., ed a noi dà il motivo d' impiegare la penna. Per sostenere le ragioni del cennato D. Grabiele, per quanto ci permettano i nostri scarsi talenti, c' impegnaremo di dimostrare, che di tal divisione nessun conto può aversene; poichè della mede-

sima egli a ragione si lagna, non solo per l'inganno usatogli, ma inoltre per la lesione più ch'enorme v'intervenne a suo danno. Su di questa idea poggeremo la sua difesa, essendo quasi certi di riuscir nel bramato intento, per cui siam sicuri di veder rescissa una tal divisione, dove la cabbola, e la frode hanno occupato il primo luogo; e così mercè la giustizia della causa, ordinarsi una nuova divisione.

F A T T O.

NEl mese di Aprile dell'anno 1749. D. Giuseppe Grumesi Seniore, Avo di D. Gabriele, e suoi Fratelli, con publico e sollenne istromento, dopo di aver descritti in esso tutti i beni, ch'egli allora possedeva, e dopo di aver enunciato il prezzo, ed il valore di ciascun corpo annotato, asserì, che avendo collocato in decente matrimonio il dilui figlio D. Gaspare, acciò costui potesse decentemente vivere, e rappresentare la sua famiglia; perciò istituisce col detto istromento un majorato in beneficio del detto D. Gaspare nella summa di circa ducati ventimila: ed assoggettò a tal majorato una masseria detta Rotocollo con Casino, Giardino, Pestiami, Oliveto, e Trappeto, come ancora

il

il Palazzo sito in quella Città di Gallipoli (1). Il riferito D. Giuseppe soggiunse inoltre nel sudetto istromento, ch' egli donava ancora al dilui figlio D. Gaspare tutti gli altri beni, che il medesimo possedeva, e che in tale istromento egli aveva annotati (2), colle sequenti condizioni, e patti cioè. Vuolle, che il medesimo D. Gaspare dasse annui ducati centocinquanta per ciascuno a' due suoi germani Fratelli D. Antonio, e Rev. D. Baldassarre Grumesi loro vita durante *tantum*, e che de' beni *extra primogenituram* ne potesse solamente disponere ducati due mila, così per atti tra vivi, che per ultima volontà, perchè nel caso che il donatario D. Gaspare morisse senza figli tanto mascoli, qanto femine, in questo caso ne' cennati beni *extra primogenituram* vuolle, che succedessero per una mettà il detto D. Antonio, per l' altra mettà il riferito Sacerdote Secolare D. Baldassarre (3).

Nell' anno 1761. passò all' altra vita il donante D. Giuseppe Seniore, cosicchè la dilui eredità tanto in usufrutto, quanto in proprietà venne a cadere in persona del Donatario;

(1) *Fol.* 28.
(2) *Dict. fol.* 28.
(3) *Fol.* 31. *ad* 33.

costui a Gennaro dell' anno 1791. con publico, e sollemne istromento rogato per gli atti di Notar Gaetano Maggio, cedè l'eredità, che gli era stata donata, e che lui allora possedeva a' suoi figli, cioè a D. Michele, D. Giuseppe Juniore, e D. Giovanni; e soltanto per due porzioni di quella se ne riserbò l' usufrutto sua vita durante, e per la propietà di tutta intera l' eredità prestò il suo consenso, che i figli ne avessero proceduto alla divisione, anzi questa fece fare col suo intervento. La ragione, che a ciò l' indusse, fu per evitare in tal modo le discordie, e le risse, che per tal divisione, dopo la sua morte avessero potuto insorgere tra costoro (1). Quindi i detti fratelli dopo di aver fatto apprezzare i beni da due Esperti di Campagna, così coll' intervento del comun padre si divisero la cennata eredità. Primo dedussero dall' asse ereditario tutti i debiti, e tutti i pesi, che secondo il calcolo fattone dal padre, ascendevano questi a ducati ottomila settecento sessantadue: per questi tali debiti precapirono dall' eredità tanti corpi stabili per quanto formavano la summa, ed il computo de' medesimi, e tali Corpi l' assegnarono *ante partem* al primogenito D. Giuseppe Ju-

(1) *Fol.* 13.

Juniore, a cui ascrissero però il peso de' debiti sudetti. Diedero *ante partem* ancora al medesimo D. Giuseppe Juniore la masseria di Rotocollo, una col Palazzo sito nella Città di Gallipoli, perchè essendo questo il majorato istituito da D. Giuseppe Seniore, ad esso primogenito spettava. Il restante dell'eredità, depurata da debiti riferiti, essi fratelli la divisero in tre parti equali, assegnandosi ciascuno la sua parte, e quella spettata a D. Grabiele fu nella summa di ducati duemila settecento novanta in propietà (1). Questa sua tangente D. Grabiele sul motivo, che allora egli serviva nella milizia, cedè la medesima a censo vitalizio al suo fratello primogenito, coll'obbligo di darle costui ducati venti al mese (2).

Dovè allora D. Grabiele acquietarsi a tal divisione, che tra di loro si fecero col consenso, ed intervento del comun padre; e quantunque egli conobbe pur troppo, che moltissimo fu leso nella sua porzione, nondimeno per il rispetto dovuto al padre fu nella dura necessità di accettarla; ma però nascose nel fondo del suo cuore di volerla impugnare, tosto che egli libero fosse dal paterno timo-

(1) *Fol.* 10. *ad* 9.
(2) *Fol.* 16.

re. Infatti circa l'anno 1795. essendo passato all'altra vita il padre; allora fu che D. Grabiele fu nelle mosse di far valere i suoi dritti; e nel mentre a ciò si preparava, fu dal fratello primogenito prevenuto. Costui domandò nel S. R. C. la validità della divisione già fatta (1), al che il nostro Cliente non lasciò di opporre, che tal domanda era vana, poichè quella doveva rescindersi, sì perchè vi era la lesione enorme a suo danno, sì per l'altre ragioni da lui opposte (2). Furono le vicendevoli domande soggettate a termine ordinario (3), il quale *servatis servandis* essendosi compilato, deve il S. R. C. circa la validità, o invalidità di tal divisione profferire la sua sentenza. Noi che siamo chiamati a sostenere i dritti di D. Grabiele, divideremo la presente scrittura in due capitoli; nel primo sosterremo, che la divisione fatta tra detti fratelli non può sostenersi, poichè la medesima si deve rescindere per la lesione enorme intervenuta a danno del nostro Cliente; nel secondo capitolo faremo vedere, che il censo vitalizio, fatto da D. Grabiele col fratello primogenito della sua por-

zio-

(1) *Fol.* 2.
(2) *Fol.* 21. *ad* 22.
(3) *Fol.* 39.

zione, si deve annullare, perchè D. Grabiele non poteva farlo. Speriamo di riuscire alla dimostrazione di questi due dati, e così augurarci una piena vittoria.

CAPITOLO I.

Nel quale si dimostra, che la divisione fatta tra D. Grabiele si deve rescindere, perchè lesiva.

IN ogni contratto allorchè v'interviene la lesione dalla legge richiesta, senza fallo il contratto si annulla, si cancella, e si rescinde. Lo stesso ancora avviene nelle divisioni ereditarie, poichè in queste qualora alcuno è leso per dolo, per qualunque lesione la divisione si rescinde: *Majoribus etiam* (ci avvertano gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiliano) *per fraudem, vel dolum, vel perperam sine judicio factis divisionibus, solet subveniri: quia in bonæ fidei judiciis, quod inæqualiter factum esse constiterit, in melius reformabitur* (1): Quando poi nelle divisioni il dolo non v'interviene, allora solamente può rescindersi la divisione, se nella medesima

(1) *L. 3. cod. comm. utr. jud.*

vi sia intervenuta la lesione enorme (1).

Posto dunque per principio, che per la lesione possa senza dubio rescindersi la divisione, principio per altro, che tanto nell'antica, quanto nella moderna legislazione è stato sempre approvato; ha per certo D. Gabriele Grumesi, che la divisione fatta tra esso con suoi fratelli si debba rescindere, ed infatti, che nella medesima vi sia intervenuta la lesione non dico enorme, ma enormissima, non può certamente dubitarsene; ed eccone la dimostrazione. D. Giuseppe Seniore nell'istromento di donazione, che nell'anno 1749. stipulò a favore di D. Gaspere Grumesi, ed i suoi discendenti, enunciò tutti i beni stabili, ch'egli allora possedeva *extra primogenituram*, e ne descrisse ancora di valore, e prezzo di quelli (2). Secondo tale annotamento questi beni donati *extra primogenituram* ascendevano a ducati ventunomila ottocento ottanta, che ripartiti in tre porzioni eguali, ogni porzione ascende a ducati settemila e trecento. Secondo la divisione fatta tra D. Gabriele, e fratelli, al primo sono spettati ducati duemila e settecento di sua tangente, per

(1) *Leg. 2. cod. de resc. vendit.*, *leg. 1. ff. comm. div.*

(2) *Fol. 25. ad 28.*

per la terza parte di detti beni donati, lecchè che dunque egli è stato leso in ducati quattromila e seicento, per quanti ci vogliano per compire la summa di ducati settemila e trecento, che gli spettano a tenore della donazione fattagli dall' Avo D. Giuseppe Seniorte. In questo esatto compoto non sono stati posti in calcolo, molti altri crediti, che il detto donante asserì di dover conseguire in virtù di publiche scritture, di obligbi, di biglietti, e partite di libri (1), i quali crediti ascendono a summa non modica; e di questi tali crediti dovendosene a D. Gabriele la terza parte, la quale unita a' ducati settemila e trecento, vede bene ognuno, che nella detta divisione non solo vi fu a suo danno la lesione enorme, ma bensì la lesione enormissima. E se la prima, siccome abbiamo fatto vedere, è sofficiente a rescindere la devisione, molto più la seconda, che ne' contratti presume il dolo (2).

Si vede inoltre, che non può dubitarsi, che D. Grabiele fu leso; poichè secondo il conto, che di sopra abbiamo esposto, abbiamo enunciato il prezzo, e valore di ciascun corpo ereditario, che nell' anno 1749. fu descritto

(1) *Fol.* 28.

(2) *Leg.* 8. *cod. de rescind. vendit.*

dal Donante D. Giuseppe Seniore. Ma quando poi ci facciamo a considerare l'agumento del prezzo di ogni corpo per le migliorie del tempo, che vi furono dall'anno 1749. fino all'anno 1792. epoca in cui seguì la divisione tra D. Grabiele, e Fratelli, ho in questo caso ahi quanto cresce il nostro argomento! Sa ognuno, che i poderi rustici, cioè vigne, oliveti, e terre seminatoriali da pochi anni a questa parte son cresciuti più del doppio nel prezzo; e questa verità è così nota e patente, che non bisogna impegnarci a dimostrarla. Ciò posto se i beni donati da D. Giuseppe Seniore nell'anno 1749. ascesero a ducati ventuno mila ottocento ottanta, questi beni medesimi essendo tutti vigne, oliveti, e terre seminatoriali, quando tra Fratelli nell'anno 1792. furono divisi, allora atteso le migliorie del tempo valevano il doppio, o almeno una mettà dippiù. Come può darsi, che secondo l'apprezzo, che nell'anno 1792. fù fatto de' medesimi, questi beni ascesero a ducati diecisette mila (1), non solo ducati cinque mila circa meno dell'epoca dell'anno 1792., ma quel ch'è peggio, che questi corpi istessi per lo spazio di anni quaranta non sono ne cresciuti di prezzo, nè migliorati affat-

(1) *Fol.* 14.

affatto, anzi più di un quarto deteriorati. E può dunque il S. R. C. non rescindere questa divisione, dove l'inganno, e la frode è campeggiata, locche dagli esposti fatti con chiarezza si rileva, e dove una lesione così enormissima a danno del nostro Cliente apertamente si vede.

Qui però mi si potrebbe rispondere, che la tangente, che in divisione fu assegnata a D. Grabiele, intanto ascese a ducati duemila e settecento, perchè la medesima le fu assegnata libera, e depurata da debiti, e da pesi; per cui se nella medesima vi si fosse inclusa la somma de' debiti, che su di quella ad esso sarebbe spettata di soddisfare, in questo rincontro la sua porzione sarebbe ascesa a quella somma, che li sarebbe spettata, e che il medesimo oggi domanda. A questo dubio possono darsi più stringenti risposte. La prima, che questi debiti, i quali nell'istromento di divisione si enunciano, e che contratti furono dal donatario D. Gaspare Grumisi, questi non si devono soddisfare da D. Grabiele, nè da suoi Fratelli; poiche per fatto deve saperssi, che D. Giuseppe Seniore allorche nell'anno 1749. donò a beneficio del figlio i beni *extra primogenituram*, li donò non solamente a lui, ma eziandio alli dilui eredi, e successori: *Di più detto Signor D. Giuse[illegible] e di sua*

mera,

mera, e libera volontà colli pesi, patti, e condizioni ut infra ha donato, e dona per titolo di donazione irrevocabile tra vivi, e per causa di detta donazione ha dato trasferito, ed assegnato, ceduto, e rinunciato al prenominato Signor D. Gaspero suo figlio secondogenito qui presente, ed accettante, ed alli figli legitimi, e naturali *del medesimo assenti, ed a me predetto Notaro presente, ed accettante per quelli, tutti l' altri sopracitati corpi stabili, mobili, crediti, capitali, censi, ed altro che si troverà nella sua eredità come sopra descritti, designati, e confinati, una con tutte, e singole loro azioni, ragioni, ed intiero stato, præter delli sudetti corpi sottoposti al suddetto majorascato* (1).

Da tale disposizione con chiarezza si rileva, che nella suddetta donazione de' riferiti beni *extra primogenituram*, D. Giuseppe Seniore vuolle, che il figlio nè fosse semplicemente usufruttuario, giacche nella proprietà de' detti beni chiamò i figli, e discendenti di costui. Il Peregrini Maestro dell' interpetrazioni fedeicommessarie ci avverte, che qualora il disponente lascia un predio a Tizio, suoi Eredi, e successori, non si dubira, che dopo la morte di quello, i dilui discendenti sono chiamati,

(1) *Fol. 31. & a ter.*

mati, ed ecco come si spiega: *Hic antequam ad solutionem objectorum deveniam, considerandum occurrit, quod dum testator voluit prædia pervenire in Titium, & ejus hæredes, & descendentes, procul dubio post ejus mortem videtur vocasse descendentes ab eo, quia ex eo, quod expressit hæredes, apparet, quod post mortem intellexit leg. 2. ff. de hæredit. vend.* (1). Ed infatti, che tale fu la mente del Donante D. Giuseppe Seniore si rileva inoltre da due altre ragioni. Primo che il medesimo diede la facoltà al figlio donatario di poter disponere solamente, e per una sol volta tanto ducati duemila così per atti tra vivi, che per ultima volontà (2). Secondo che nel caso, che il Donatario morisse senza figli legitimi, e naturali, in tal rincontro vuolle il Donante, che ne' detti beni *extra primogenituram* per una metà dovesse succedere D. Antonio, per un' altra metà il Sacerdote Secolare D. Baldassarre ambidue germani Fratelli del suddetto D. Gaspare (3). E da ciò non si vede a man fran-

(1) *Peregrin. de Fideicomm. artic.* XIX. *num.* 18., *idem Soc. consil.* 12. *n.* 6. *Crav. consil.* 131. *n.* 10., *Didac. in Cap. Raynutius §.* 2. *n.* 6., *& alii.*

(2) *Fol.* 32.

(3) *Dict. fol.* 32.

franca, che nella detta donazione sono chiamati i figli di D. Gaspare, e non si rileva ancora, che de' beni donati il medesimo non poteva in nessun modo disporne, ed obbligarli, ma quelli intatti, e liberi siccome l'aveva ricevuti a' suoi figli tramandarli. Se dunque è così, su di questi tali beni non poteva certamente D. Gaspare contrarvi de' debiti, e se ne' contrasse su de' medesimi, ne D. Grabiele, nè i suoi Fratelli debbano risentirne il danno. Come va dunque, che nella divisione fatta de' suddetti beni tra Fratelli, il padre fa dedurne tanti corpi stabili per quanto ascendevano i debiti su di quella da esso lui, e dal figlio primogenito contratti, e questi fa assegnarli al medesimo D. Giuseppe Juniore, con caricarle la soddisfazione di quelli. D. Grabiele all' incontro di tali debiti non vuole, nè deve sentirne il peso; ed ecco un altro motivo per cui domanda una nuova divisione. Conchiudo questo capitolo con far presente al S. R. C. un' altro assurdo. D. Gasparo allorche casò il figlio D. Giuseppe Juniore col medesimo si obligò *insolidum* per ducati quattromila e cinquecento, che li furono dati in dote; per causa poi di detto matrimonio egli spese ducati duemila in abiti, carozze, gioje, argenti, e vesti, e tal somma la contrasse di debito sù l' eredità donatali; eppure tutti det-

ti

ti ducati sei mila e cinquecento si vedano nella divisione caricati a danno dell'eredità donata, e detratti *ante partem* da detti beni. Può darsi dunque assurdo più grande di questo, che si caricano a danno degli altri Fratelli due debiti, che al solo primogenito devono imputarsi, e se questa non è frode, a che cosa mai deve darsi un sì fatto nome? A ragione dunque pretende D. Grabiele di rescindere la divisione, che egli ha fatta con Fratelli, divisione nella quale non la lesione enorme, ma la lesione enormissima vi intervenne a suo danno, e che per l'effetto del severo paterno sopracciglio, che dicesi timor riverenziale, fu nella dura necessità di accettarla, sebbene sin d'allora nascose nel seno, di richiamarsene, tosto che sciolto da tal freno egli fusse: *velle non creditur* (insegna il Giurisconsulto Ulpiano), *qui obsequitur imperio patris, vel Domini* (1).

CA-

(1) *Leg. 4. ff. de reg. jur.*

CAPITOLO II.

Nel quale si dimostra, che il censo vitalizio fatto da D. Grabiele col suo Fratello non regge, perche non aveva facoltà di farlo.

ALlorche un Padre di famiglia concede a' suoi figli costituiti sotto della sua patria potestà beni, o corpi stabili, il dominio di questi siccome non si trasfonde ne' figli, così di quei beni concesseli non possono costoro disporne; poiche tal dominio resta presso del Padre istesso, il quale con tal concessione ha voluto formare un peculio profettizio per detti suoi figli; il dominio di cui *ne momento quidem* puole sossistere in persona di essi. Questa dottrina non ammette ulteriore scrutinio, essendo chiaramente espressa nel titolo *per quas personas nobis acquiritur* (1). All' incontro mai ancora si è dubitato, che il peculio profettizio *est pleno jure* del Padre, e ciò tanto secondo il gius antico, quanto secondo il gius nuovo: *quæ enim invidia est, quod ex patris occasione profectum est, hoc ad eum reverti* (2); e nello stesso luogo si dice, *qui in pote-*

(1) *Institut. tit. prædicto, leg.* 21. *cod. de mandato.*

(2) §. 1. *instit. per quas person. nob. acquir.*

poteſtate alterius eſt, nihil ſuum habere poteſt (1). Posto questo indubitato, e certo principio, ne viene per necessaria, e certissima conseguenza, che D. Grabiele Grumesi, e suoi Fratelli, allorche vennero alla divisione de' beni, non poterono di quelli acquistare il pieno, ed assoluto dominio, giacchè come dice Donelli: *quod Pater filio, quem in poteſtate habet, donat de ſuo, id totum eſt patris: ſive quod manet etiam nunc patris, ut erat prius, ſive quod filio acquiſitum, eodem momento redit ad patrem* (2). Siccome dunque vivente il Padre i figli sebben si dividessero i fondi da costui rilasciateli, in qualunque maniera la divisione fosse avvenuta, essi altro non erano, che amministratori di tali beni; e perciò morto essendo il Padre, devono essi nella di lui eredità tutti succedere egualmente, poichè colui con averne permessa la divisione tra costoro, non poteva andare contro il disposto delle leggi, tanto più che sempre si presume, che colui, che delle sue cose dispone, voglia sempre al dritto comune uniformarsi, ed a quanto da tal dritto si prescrive (3).

Da

(1) *Inſtit. loco citat.*
(2) *Lib. 9. capit. 5. in Commen. jur. civil.*
(3) *Leg. 2. cod. de hæredib. inſtit.*

Da questi esposti principj senza fallo si rileva, che la tangente, che D. Gabriele Grumisi ebbe nella divisione fatta tra fratelli, non poteva cederla a censo vitalizio al suo fratello primogenito; poichè avendo così fatto, egli dispose della medesima, nel mentre il dominio di questa non era presso di se, ma presso del padre, essendo, come abbiam fatto vedere, un peculio profettizio da esso acquistato per causa del padre; e che senza l'espresso consenso di lui non poteva egli un tal peculio alienare (1): *Filiis autem familias* (ordinò Giustiniano parlando del peculio profettizio) *in iis duntaxat casibus, in quibus ususfructus apud parentes constitutus est, donec parentes vivant, nec de iisdem rebus testari permittimus, neque circa voluntate eorum, quorum in potestate sunt, ulla licentia eis concedenda dominium rei ad eos pertinentis alienare, vel hypothecæ titulo dare, vel pignori assignare*. Acciò dunque D. Grabiele Grumesi avesse potuto o disponere, o cedere a censo vitalizio la detta tangente vivente il padre, vi doveva precedere l'espresso consenso di questi, roborato eziandio di tutte le solleni tà, altrimenti l'alienazione, o cessione era nul-

(1) *Leg. ult. §. ipsum autem 5. Cod. de bonis quæ lib. in potest.*

nulla, e per dritto non può sostenersi ; ma perchè il padre D. Gaspare non diede giammai al figlio un tal'espresso consenso, onde far potesse l'individuato censo vitalizio, siccome dall'istromento di divisione con chiarezza si rileva (1), quindi mancò a D. Grabiele la facoltà di poter disponere di tali beni ; ed avendone disposto vivente il padre senza tali circostanze, tal disposizione con ragione è nulla.

A tutto ciò, che di sopra abbiamo detto, si aggiunge ancora, che tutti i contratti, e tutte le obligazioni, che i figli di famiglia contraeno, qualora sono *sub patria potestate*, tutti tali contratti, ed oblighi sono nulli, ed invalidi, nè astringono i figli all'adempimento, nè l'obligano all'esecuzione di quelli. Questa verità così nota, e patente non c'impegneremo a dimostrarla, perchè in tutto il corpo del dritto civile si leggono leggi, ch'espressamente l'impongono (2), e che oggi non lasciano di essere nella più piena, ed esatta osservanza. Se dunque è così, D. Grabiele Grumesi avendo nel cennato istromento di divisione ceduta a censo vitalizio al fratello primogenito la porzione, che gli era toccata,

(1) *Fol.* 18. *a t. ad* 19.

(2)

za, ed avendo fatto un tal contratto mentre era *sub patria potestate*, e nel mentre neppure *ad hunc actum* fu dal padre emancipato; quindi non può oggi obligarsi a quello adempire, anzi il medesimo da per se stesso resta rescisso, nè può domandarsene l' osservanza. Potrebbe dirsi però, che D. Grabiele è oggi tenuto all'adempimento di quella promessa, giacchè essendo morto il padre, resti per la morte di quello un tal contratto convalidato; ma su tal proposito ricordo la nota massima legale, che *quod ab initio nullum est, tractu temporis convalescere non potest*.

Ma per tal motivo sia valida la cessione vitalizia fatta da D. Grabiele, ed a questa si aggiunga ancora, che il padre vi abbia dato il suo consenso; pure D. Grabriele non poteva farla, perchè in danno de' suoi figli erali proibito di cedere, e rinunciare alla propietà di tali beni, reserbandosene sua vita durante una mensuale prestazione. E quì fa d' uvopo ricordarci, che D. Giuseppe Seniore allorchè nell'anno 1749. donò al figlio D. Gaspare tutti i suoi beni, non li donò solamente a lui, ma alli figli, e descendenti ancora di esso Donatario, proibendoli l'alienazione di quelli, e sostituendovi a tal donazione i suoi germani fratelli, nel caso che il Donatario morisse senza figli, e discendenti legittimi, e natu-

naturali. Da ciò si rileva, che in questa donazione, o per meglio dirla fedeicommesso, eran chiamati non solo i figli, ma i figli dei figli di esso Donatario D. Gaspere; e così essendo, come poteva D. Grabiele figlio di D. Gaspere disponere, o alienare la porzione de' beni ad esso pervenuta per tal chiamata, quando che D. Grabiele a suoi figli doveva restituirla, essendo questi, dopo la morte di lui, chiamati nella medesima. Ed ecco, che così essendo, o vogliamo considerare la porzione a D. Grabiele spettata in divisione, come un peculio profettizio, e costui non poteva disporne, perchè il dominio di quella era presso del padre; o vogliamo su quella dar luogo al fedecommesso impostovi dall' avo, ed in tal caso nella porzione spettata a D. Grabiele son chiamati i figli di esso, ed in danno di questi non poteva alienarla. In qualunque aspetto vogliamo considerarla, sempre si conosce, che la cessione vitalizia fatta da costui è nulla, e che senza dubio deve rescindersi.

Conchiudo dunque che la divisione de' beni fatta tra fratelli di Grumesi, essendo tra vivi il padre, si deve rescindere, ed annullare, perchè nella medesima intervenne a danno del nostro Cliente la lesione enormissima; e per tale oggetto deve oggi ordinarsi dal S. R. C.

C. una nuova divisione ; E che la cessione a censo vitalizio. che D. Grabiele nell' istessa divisione fece al fratello primogenito di quei beni, che li pervennero per la cennata donazione , questa è invalida , perchè non aveva facoltà di farla , come abbiamo fatto vedere ; e perciò si augura D. Grabriele di essere rimesso ne' suoi dritti , e vedersi finalmente soddisfatto appieno alle giuste sue dimande.

Cætera suppleant :

Napoli li 12. Luglio 1802.

Tommaso d' Avino .

VA1 1515686

Digitized by Google